



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Mozzagrogna (CH)** ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 giugno 2022, n.10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le *"Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*;

vista la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dai decreti del 6 febbraio 2023 n. 2 e del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 5 maggio 2023, n.25, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2021 del Comune di Mozzagrogna (di 2.457 abitanti). Il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sono stati acquisiti rispettivamente il 7 dicembre 2022, protocollo n. 4821, attraverso il sistema applicativo LimeFit e il 6 dicembre 2022, protocollo n. 4797, mediante il sistema applicativo Con.Te. L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare

riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui, all'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## **DIRITTO**

### **1. Premessa**

È opportuno preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

**1.1** Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

### **2.. Verifica degli equilibri**

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 risultato di competenza;
- W2 equilibrio di bilancio;

- W3 equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

I bilanci dei comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3), dimostrando l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>63.070</b>	<b>4.870</b>	<b>67.941</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	8.105	0	8.105
Risorse vincolate nel bilancio	54.202	0	54.202
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>763</b>	<b>4.870</b>	<b>5.634</b>
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0	0	0
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>763</b>	<b>4.870</b>	<b>5.634</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Dalla tabella si evincono risultati positivi dei parametri:

- risultato di competenza (W1): euro 67.941
- equilibrio di bilancio (W2): euro 5.634
- equilibrio complessivo (W3): euro 5.634

Si rileva, inoltre, dall'esame della documentazione acquisita e dai dati estratti dalla BDAP, che l'equilibrio della gestione di parte corrente è stato raggiunto attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti di euro 20.743 e che l'equilibrio di parte capitale è stato raggiunto mediante l'utilizzo di un avanzo di amministrazione per spese di investimento di euro 280.062.

Si raccomanda un attento monitoraggio dei saldi W1, W2 e W3 per gli esercizi futuri, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria e il rispetto dei principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza.

### **3. Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE**

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto a chiusura dell'esercizio ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto dalle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale.

Nella tabella che segue si rappresentano le componenti sopra richiamate.

Tabella n. 2 – Risultato di amministrazione

<b>Fondo cassa al 1° gennaio</b>	1.030.617
Riscossioni	4.332.559
Pagamenti	4.306.833
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.056.343
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.056.343
Residui attivi	603.672
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0
Residui passivi	982.083
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	17.917
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	330.112
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>329.903</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP

### 3.1 Gestione della liquidità.

Il fondo di cassa a fine esercizio è di euro 1.056.343, nel questionario l'Organo di revisione indica per l'ultimo triennio il valore della cassa vincolata pari zero e risponde affermativamente alla domanda: *“L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021”*.

Si raccomanda all'Ente di prestare massima attenzione alla gestione delle entrate e delle spese vincolate al fine di poter monitorare, costantemente, il fondo di cassa vincolato ed evitare squilibri. Il Comune non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità e non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il Fondo pluriennale vincolato è pari a euro 348.029 (di cui euro 17.917 di spese correnti ed euro 330.112 di spese in conto capitale); l'Organo di revisione nella propria relazione non ha espresso giudizi in ordine alla sua congruità.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate*

destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente."

L'importo del risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è esposto nella tabella che segue.

Tabella n. 3 - Avanzo di amministrazione

<b>Risultato di amministrazione</b>	329.903
Fondo crediti di dubbia esigibilità	40.221
Fondo anticipazioni di liquidità	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	1.500
Altri accantonamenti	326
Vincoli derivanti da legge o dai principi contabili	54.202
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Altri vincoli	0
Parte destinata agli investimenti	0
<b>Parte disponibile</b>	<b>233.654</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione è composto da una mole di residui passivi (euro 982.083) superiore a quella dei residui attivi (euro 603.672).

L'Organo di revisione nel questionario afferma che "non è stato istituito un apposito fondo per l'indennità di fine mandato, ma nell'esercizio 2021 è stata vincolata una quota relativa all'indennità di fine mandato di € 326,00"; questo importo è stato contabilizzato alla voce *Altri accantonamenti*; inoltre risultano accantonati euro 1.500 al Fondo contenzioso.

Il Comune ha vincolato complessivamente euro 54.202 (vincoli derivanti dalla legge, dati BDAP).

Residua una parte disponibile di euro 233.654.

Nell'allegato c "Fondo crediti di dubbia esigibilità" della stessa banca dati emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (Tipologia 101 *Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*), ha accantonato al FCDE (euro 10.998) una quota pari al 6,87 per cento dei residui conservati (euro 159.999 di cui euro 135.030 relativi alla competenza ed euro 24.969 relativi ad esercizi precedenti);
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie* (Tipologia 100 *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni* e Tipologia 200 *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*), ha accantonato al FCDE (euro 29.222) una somma pari al 16,20 per cento dei residui conservati (euro 180.363 di cui euro 37.268 relativi alla competenza ed euro 143.094 relativi ad esercizi precedenti).

Il FCDE (euro 40.221) è generato esclusivamente da residui di parte corrente e rappresenta il 6,66 per cento del totale dei residui attivi conservati nel conto del bilancio al 31 dicembre (euro 603.672). L'Organo di revisione nella relazione ha dichiarato: *“L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al Fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al d. lgs. 118/2011 e s.i.m.”*.

L'ammontare del FCDE deve essere *“determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.”* (cfr. par. 3.3 all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Ai sensi dell'art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”*.

Come evidenziato dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR: *“ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto “accertamenti riscossione 2019” (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la*



*ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione".*

#### **4. Capacità di riscossione**

Il grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 è rispettivamente dell' 85,08 per cento e del 98,28 per cento e quello a residui rispettivamente del 78,90 per cento e dell'1,20 per cento. La tabella *"Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione"* del questionario indica per IMU/TASI accertamenti di euro 50.000 interamente riscossi, con un accantonamento al FCDE di euro 483; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti di euro 10.000 interamente riscossi, con un accantonamento al FCDE di euro 222,44; indica valori pari a zero per gli altri tributi.

La tabella *"Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio"* indica per IMU/TASI, residui iniziali di euro 41.620,67, un riscosso in conto residui al 31 dicembre pari a euro 26.809,17 e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati alla stessa data di euro 43.883,37, con una quota di riscossione del 64,41 per cento; per TARSU/TIA/TARI, residui iniziali di euro 86.137,64, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 82.051,49, con una quota di riscossione del 95,26 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati alla stessa data di euro 109.155,99; per le sanzioni per le violazioni al codice della strada, residui iniziali di euro 3.000,00 un riscosso in conto residui al 31 dicembre pari a euro 420,34 con una quota di riscossione del 14,01 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre di euro 5.579,66; per fitti attivi e canoni patrimoniali, residui iniziali di euro 17.819,62, un riscosso in conto residui al 31 dicembre pari a zero e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati alla stessa data di euro 27.819,62; valori pari a zero per le altre voci.

La Sezione autonomie ha chiarito che: *"[la] tabella 2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio" (...) mira ad effettuare una prima verifica del calcolo del FCDE (...), tenendo conto dell'andamento della percentuale di riscossione dei residui di determinate voci di entrate. Il totale residui conservati al 31/12/2020 rappresenta il totale dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza; le colonne relative agli anni precedenti sono compilate automaticamente dal sistema, riprendendo i dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31/12 e della percentuale di riscossione, risultanti dai questionari inviati per gli anni precedenti. Eventuali osservazioni o precisazioni in relazione ai dati di ciascuna annualità vanno segnalate nel foglio specificatamente dedicato alle "Annotazioni" (...) Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, è attribuita all'organo di revisione anche una funzione a tutela di interessi generali dello Stato-ordinamento. In tal senso il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle*

*responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento ad un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione"* (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Si raccomanda all'Ente l'implementazione di azioni specifiche al fine di aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie e un contestuale monitoraggio e adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### **5. Risorse Covid-19**

L'Organo di revisione ha dichiarato nella propria relazione di aver verificato che l'Ente:

- ha correttamente contabilizzato e parzialmente utilizzato le somme derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 ed all'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa;
- non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34 del 2020 ed art. 55, d.l. n. 104 del 2020);
- non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020;
- ha applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale;
- ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, del d.l. n. 18 del 2020;
- in conformità alle indicazioni della Sezione autonomie (cfr. delib. n. 18/2020/INPR) e nel rispetto dell'art. 14 del d. lgs. 19 agosto 2006, n. 175, non ha compiuto interventi di sostegno finanziario in favore degli organismi partecipati.

#### **6. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Il Comune alla data di deferimento alla odierna Camera di consiglio non ha fornito risposta al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cfr. delib. n. 19/2023/VSG); tuttavia, dalla consultazione del questionario relativo al bilancio di previsione 2022 -2024 l'Ente risulta soggetto attuatore di 5 progetti per i quali è previsto un importo complessivo finanziato di euro 739.875, di cui: 3 relativi alla Missione 1 (*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*), Componente 3 (*Turismo e cultura 4.0*), Intervento 2 (*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale*) per un importo complessivo finanziato di euro 197.875; 1 relativo alla Missione 2 (*Rivoluzione verde e transizione ecologica*), Componente 4 (*Tutela del territorio e della risorsa idrica*), Intervento 2 (*Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio*)

per un importo finanziato di euro 50.000 e 1 relativo alla Missione 4 (*Istruzione e ricerca*), Componente 1 (*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università*), Intervento 1 (*Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione*) per un importo di euro 492.000.

### **7. Gli organismi partecipati**

La tabella che segue indica le partecipazioni societarie detenute dal Comune.

Tabella n. 4 - Partecipazioni dirette

DENOMINAZIONE	QUOTA	ATTIVITA'
S.A.S.I. s.p.a	1,20%	Servizio idrico integrato
I.S.I. s.r.l. (in liquidazione)	1,20%	Acquisizione, Costruzione gestione di immobili con particolare riferimento al Servizio idrico integrato
ECO.LAN. s.p.a.	1,26%	Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ASMEL CONSORTILE soc. consortile a r.l.	0,057%	Centrale di committenza ausiliaria

Fonte: delibera del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2022

Il Comune, a seguito di richiesta formulata dal Magistrato istruttore con nota prot. n. 1736 del 26 aprile 2023, ha trasmesso la delibera consiliare n. 30 del 29 novembre 2022 (acquisita al n. 1758 del 28 aprile 2023), di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute e aveva deciso *“il mantenimento delle società partecipate direttamente detenute al 31.12.2021 -rilevando - altresì, che per la partecipazione indiretta nella società ASMEA S.r.l., acquisita nel mese di ottobre 2020 da ASMEL Cons. a r.l., partecipata direttamente da questo con una quota dello 0,057 per cento, l'assemblea straordinaria della società ASMEA S.r.l. ha preso atto del recesso dalla stessa dei soci ASMEL S.c.a.r.l. e ASMEL Associazione il 20 giugno 2022 con pubblico verbale”* notarile.

La I.S.I. s.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30 luglio 2021.

Il questionario indica che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e che sussiste la doppia asseverazione delle partite creditorie e debitorie.

In materia di conciliazione dei rapporti creditori e debitori, La Sezione autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2018, ha affermato: *“Trattasi di un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilità dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate - fermo restando che l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli Enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori (deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell'ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini*

della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti controllanti/partecipanti".

### 8. La gestione dei residui

L'art. 228, comma 3, del Tuel dispone che: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Il d.lgs. n. 118 del 2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, precisa che: "possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, con il rischio di insufficienze di cassa.

La gestione dei residui attivi è rappresentata nelle tabelle che seguono; i dati sono stati estrapolati dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

Tabella n. 5 - Gestione residui attivi

RESIDUI INIZIALI	627.360
RISCOSSIONI C/R	242.092
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-50.520
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	334.748
RESIDUI DI COMPETENZA	268.924
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>603.672</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	38,59
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	6,17

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui attivi (6,17 per cento) è inferiore a quella di riscossione (38,59 per cento).

Tabella n. 6 - Gestione residui passivi

RESIDUI INIZIALI	1.016.962
PAGAMENTI C/R	698.125
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-73.727
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	245.110
RESIDUI DI COMPETENZA	736.973
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>982.083</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	68,65
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	16,96

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui passivi (16,96 per cento) è inferiore a quella di pagamento (68,65 per cento).

Un'attenta e continua analisi dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente nel rispetto del principio di veridicità, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria potenziata. La Sezione autonomie ha affermato che: *“Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (cfr. delib. n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Si ricorda, inoltre, che il costante monitoraggio dei residui attivi è necessario anche per la corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **9. Indice di tempestività dei pagamenti**

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la*

*data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".*

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, inserito nella BDAP è pari a zero, mentre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono indicati un valore pari a - 0,86 e un importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza, di euro 410.846,17.

Nella relazione l'Organo di revisione dichiara che: *"L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel. L'ente ha rispettato i tempi di pagamento come indicato nella deliberazione G.C. n. 16 del 24.02.2022 e dal proprio parere n. 04 del 22.02.2022"*.

#### **10. Spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza, secondo il prospetto di cui all'art. 13, comma 26, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasmesso alla Sezione, ammontano a euro 80,00.

Il Comune con delibera consiliare n. 30 del 29 novembre 2022 ha approvato il *"regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza"* e lo ha pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### **11. Debiti fuori bilancio**

L'Organo di revisione nella relazione ha affermato: *"L'Ente nel corso del 2021 non ha effettuato riconoscimenti e finanziamenti di debiti fuori bilancio"*.

#### **12. Indebitamento**

L'Ente, con un'incidenza percentuale del 1,52 per cento, ha rispettato il limite di indebitamento del 10 per cento previsto dall'art. 204 Tuel (risultato del rapporto tra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 Tuel e le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene disposta l'assunzione dei mutui).

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- alla efficiente ed efficace riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e alla corretta gestione dei residui, alla congrua quantificazione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti dubbia esigibilità;
- a fornire risposta alle richieste istruttorie della Sezione, alla completa ed esatta compilazione nonché alla tempestiva trasmissione dei documenti contabili e amministrativi previsti dalla legge, curando il corretto inserimento delle informazioni nella Banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;
- al rispetto degli obblighi di trasparenza, di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere, nonché a prestare costante attenzione nella redazione degli atti di propria competenza.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Mozzagrogna (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Il Relatore

Andrea DI RENZO

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA